



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **84** del **17-04-2019**

Oggetto: CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA ALLA RETTA IN STRUTTURE RESIDENZIALI. MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 48 DEL 27.03.2018

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all'oggetto sono presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	SINDACO	A
CIOPPI ROBERTO	VICESINDACO	P
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA	ASSESSORE	A
GUIDI MASSIMO	ASSESSORE	P
MAGRINI MAURA	ASSESSORE	P
MAFFEI GIUSEPPINA	ASSESSORE	P

(P = Presente; A= Assente)

Risultano pertanto presenti n. 4 e assenti n. 2 Assessori.

Assume la presidenza il Signor CIOPI ROBERTO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Soggetta a ratifica	N
---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“ Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 13.11.2012 avente ad oggetto “COMPARTECIPAZIONE SPESA PER SOGGIORNI IN STRUTTURE RESIDENZIALI-CRITERI ANNO 2012”;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 27.03.2018 avente ad oggetto “CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA ALLA RETTA IN STRUTTURE RESIDENZIALI”;

Premesso che, l'art. 6, comma 4 della *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* 8 novembre 2000 n. 328, pone in capo ai Comuni ove il soggetto, per il quale si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, abbia avuto la residenza prima del ricovero, l'obbligo connesso all'eventuale integrazione economica;

Visto l'art. 20 della L.R. Marche n. 32/2014 rubricato “Compartecipazione degli assistiti” che di seguito si riporta:

Art. 20 *Compartecipazione degli assistiti.*

1. *L'assistito partecipa al costo delle prestazioni sulla base di livelli differenziati per reddito e patrimonio definiti con deliberazione della Giunta regionale secondo la normativa statale in materia di ISEE.*

2. *La Giunta regionale, per i servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione, fissa la soglia minima per l'esenzione totale dalla compartecipazione, parametrandola ai tipi di servizio e determinandone i criteri di applicazione, al di sotto della quale il Comune di residenza dell'assistito assume interamente gli oneri per le prestazioni sociali. L'ATS, con proprio regolamento, stabilisce le quote di compartecipazione per singolo servizio anche con modalità lineare e la soglia massima oltre la quale l'assistito è tenuto al pagamento della tariffa massima. Il regolamento è adottato sulla base di indirizzi determinati dalla Giunta regionale.*

3. *Agli assistiti è garantito il mantenimento di una quota del proprio reddito per il soddisfacimento delle esigenze di vita secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale.*

4. *È fatto salvo il rimborso del costo delle prestazioni anticipate in via d'urgenza dal Comune di temporaneo soggiorno dell'assistito nei confronti del Comune di residenza.*

5. *Il livello di reddito e patrimonio dell'assistito non può costituire motivo di esclusione ai fini dell'accesso ai servizi sociali.*

6. *I servizi di tipo residenziale sono a carico del Comune di residenza nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento anche in caso di mutamenti successivi del luogo di residenza dell'assistito o di erogazione della prestazione.*

7. *Nel caso di minori stranieri non accompagnati la retta è a carico del Comune nel cui territorio i minori sono stati ritrovati.”;*

Tenuto conto di quanto stabilito con le D.G.R. Marche n. 1195/2013 e n. 1331/2014;

Visto il D.P.C.M. n. 159/2013 (normativa nazionale in materia di ISEE) ed in particolare l'art. 6 del medesimo;

Valutato, anche sulla base di quanto indicato nelle normative sopra citate, che non solo l'accesso, ma anche la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali è stabilito avendo come base la disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente;

Precisato che, tra i compiti dell'Amministrazione comunale in materia di assistenza a soggetti in gravi difficoltà per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture socio-assistenziali idonee per le diverse patologie e per le diverse condizioni, vi è quello alla compartecipazione alle spese. Trattasi di residenze protette per anziani, di residenze sanitarie assistite, di strutture per soggetti affetti da patologie psichiatriche. La compartecipazione in tutti questi casi è dovuta quando la spesa complessiva di ricovero è ripartita in molti casi, per una quota a carico del servizio sanitario e per altra quota sul servizio sociale laddove il soggetto assistito non sia in grado di poter far fronte ai relativi oneri;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1065 del 30.07.2018, che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. Marche n. 32/2014, assume allo stato attuale il valore di atto di indirizzo;

Ritenuto di poterci conformare a quanto indicato nella deliberazione della Regione Marche sopra citata in relazione alle quote utilizzate dalla Regione Marche per il riparto del Fondo di Solidarietà al fine di definire i valori ISEE inferiori ai quali (€ 2.850,01) vi è l'esenzione della quota di compartecipazione a carico dell'assistito e superiori ai quali (€ 11.500,00) la quota di compartecipazione è totalmente a carico dell'assistito. Si precisa che la deliberazione medesima prevede che per valori ISEE compresi tra € 2.850,01 ed € 11.500,00 si applichi, per stabilire la quota di compartecipazione a carico dell'assistito, il metodo dell'interpolazione lineare;

Ritenuto altresì di dover ridefinire i criteri fissati con la deliberazione di Giunta sopra richiamata, in ottemperanza ai principi sopra espressi;

Precisato che, nelle more della predisposizione di uno strumento normativo, quale un regolamento specifico, si ritiene necessaria l'individuazione dei seguenti criteri:

1. Le richieste di compartecipazione alla retta relativa alla struttura per la persona da assistere, vanno valutate sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente;
2. In caso di mancata presentazione della documentazione relativa all'ISEE il Comune non potrà assumere oneri per l'integrazione della retta. Si precisa che la documentazione per richiedere l'integrazione della retta da parte del Comune deve essere presentata con cadenza annuale;
3. Per valori dell'ISEE, previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in relazione al soggetto assistito, compresi tra € 0 ed € 2.850,00 il Comune assume interamente a proprio carico l'onere relativo alla retta dovuta dall'assistito, fatta salva l'eventuale compartecipazione dovuta da altri enti;
4. La quantificazione della quota a carico della persona assistita per valori dell'ISEE, previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in relazione al soggetto assistito, compresi tra € 2.850,01 e € 11.500,00, si ricava applicando al costo/tariffa del servizio, una formula che consente una contribuzione proporzionale al reddito dell'utente. All'ISEE della persona assistita si applica una formula matematica da cui deriva la percentuale da applicare al costo del servizio e, quindi, la quota a carico del soggetto assistito. Oltre alla linearità

nell'incremento, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda uno specifico e singolo costo a carico dell'utente.
La formula matematica da applicare è la seguente:

$$\text{ISEE massimo} = \text{ISEE M}$$
$$\text{ISEE utente} = \text{ISEE x}$$

$$\frac{\text{ISEE x}}{\text{ISEE M}} * 100$$

ISEE M

E' fatta salva l'eventuale compartecipazione dovuta da altri enti.

5. Per valori dell'ISEE, previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in relazione al soggetto assistito, superiori ad € 11.500,00 la retta è a totale carico dell'utente. E' fatta salva l'eventuale compartecipazione dovuta da altri enti.

Si precisa che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1195 del 2013 e dell'art. 20 comma 3 della L.R. Marche n. 32/2014 deve essere comunque garantita all'assistito una quota del proprio reddito pari ad € 250,00 mensili, qualora il medesimo compartecipi al pagamento della retta. Pertanto, se dall'applicazione dei criteri di cui sopra (punti 1, 2 e 4) risulta una quota di compartecipazione che non garantisce il mantenimento di una quota di reddito (concretamente disponibile e prontamente utilizzabile dall'utente in ragione della sua natura volta al soddisfacimento di spese personali destinate alle esigenze quotidiane di vita), pari ad € 250,00 mensili, occorrerà ridurre di quanto necessario la quota di compartecipazione calcolata sulla base dei criteri di cui sopra fino ad un massimo di € 250,00 mensili.

Dato atto che una metodologia equiparabile a quella fissata con il presente atto, è stata condivisa con le parti sociali nell'ambito della definizione delle rette per l'asilo nido;

Ritenuto opportuno provvedere al riguardo, nelle more dell'approvazione di uno specifico regolamento da sottoporre al Consiglio comunale, fissando a decorrere dal mese di agosto dell'anno 2019, i criteri sopra descritti;

Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di stabilire che l'Ufficio Politiche Sociali, a decorrere dal mese di agosto dell'anno 2019 e comunque fino all'approvazione di uno specifico regolamento da sottoporre al Consiglio comunale, si atterrà ai criteri descritti in premessa al fine di determinare la quota di compartecipazione dell'assistito (e in via residuale del Comune) alle rette da pagarsi ai diversi istituti presso i quali sono

- ospitate le persone assistite dal Comune di Urbino ai sensi della normativa di cui in premessa;
- 2) di stabilire che i criteri fissati con il presente atto deliberativo sostituiscono integralmente, fatto salvo quanto precedentemente previsto al punto sub 1, quelli precedentemente fissati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2018;
 - 3) di dare atto che per far fronte alle spese di cui al presente atto le risorse per l'anno 2019 sono disponibili al Cap. 700/505, azioni 3327, bilancio 2019, fatta salva l'adozione di apposita variazione di bilancio. Per gli ulteriori anni le somme di cui trattasi verranno identificate dai relativi PEG di riferimento;
 - 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.”

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI,
COLONNELLI UMBERTO,
in data 17-04-2019, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 17-04-2019, Favorevole

Salva la necessaria variazione di bilancio come indicato al punto 3 della delibera.

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	
CIOPPI ROBERTO	Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA	
GUIDI MASSIMO	Favorevole
MAGRINI MAURA	Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 4
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	
CIOPPI ROBERTO	Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA	
GUIDI MASSIMO	Favorevole
MAGRINI MAURA	Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 4
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
CIOPI ROBERTO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO